

---

---

Mittel S.p.A

**Modello di organizzazione, gestione e controllo  
ex D.Lgs 231/01**

**SINTESI DEL MODELLO**  
(aggiornamento 23/11/2010)

---

---

## Indice sintetico

### Parte generale

#### Quadro normativo

*Il decreto legislativo n. 231/2001*

*I reati*

*Le sanzioni*

*Autori del reato*

*L'interesse o il vantaggio per la Società*

*L'esonero della responsabilità*

*Le Linee Guida*

#### Requisiti generali

*Applicazione del modello 231 alle Società del Gruppo*

*Sistema di Governance e Organismo di Vigilanza*

*Struttura del modello*

#### Definizione del Modello

*La funzione del modello*

*Recepimento Principi fondamentali del D. Lgs. 231/2001*

#### La Diffusione Del Modello

*Informazione*

#### Sistema disciplinare

*Funzione del sistema disciplinare*

*Destinatari del sistema disciplinare*

*Sanzioni irrogabili*

#### Organismo di vigilanza

*Identificazione dell'Organismo di Vigilanza*

*Funzioni e poteri dell'Organismo di Vigilanza*

*Regolamento dell'Organismo di Vigilanza*

### Parte specifica

#### Identificazione dei i processi sensibili

## Parte generale

### Quadro normativo

#### *Il decreto legislativo n. 231/2001*

In data 8 giugno 2001 è stato emanato - in esecuzione della delega di cui all'art. 11 della legge 29 settembre 2000 n. 300 - il D.Lgs. 231/2001, entrato in vigore il 4 luglio successivo. Il Decreto ha adeguato la normativa nazionale in materia di responsabilità delle persone giuridiche ad alcune convenzioni internazionali cui l'Italia ha già da tempo aderito.

Tra le Convenzioni più significative ricordiamo:

- Convenzione del 26 luglio 1995 relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee - GU C 316 del 27.11.1995;
- Convenzione sulla lotta alla corruzione nella quale sono coinvolti funzionari della Comunità Europea o degli Stati membri;
- Convenzione OCSE del 17 dicembre 1997 sulla lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche e internazionali.

Il D.Lgs. 231/2001 "Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica" ha introdotto per la prima volta in Italia la responsabilità in sede penale degli enti per alcuni reati commessi nell'interesse o a vantaggio degli stessi, da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso e, infine, da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti sopra indicati. Questa responsabilità si aggiunge a quella della persona fisica che ha realizzato materialmente il fatto; ed è questo proprio l'elemento di novità.

La fattispecie introdotta dal D.Lgs. 231/2001 mira infatti, a coinvolgere nella punizione di determinati illeciti penali il patrimonio degli enti che abbiano tratto un vantaggio dalla commissione dell'illecito. Per tutti gli illeciti commessi è sempre prevista l'applicazione di una sanzione pecuniaria; per i casi più gravi sono previste anche misure interdittive quali la sospensione o revoca di licenze e concessioni, il divieto di contrarre con la Pubblica Amministrazione, l'interdizione dall'esercizio dell'attività, l'esclusione o revoca di finanziamenti e contributi, il divieto di pubblicizzare beni e servizi.

### *I reati*

Le fattispecie di reato che, in base al D.Lgs. 231/01 e successive integrazioni, sono suscettibili di configurare la responsabilità amministrativa dell'ente sono soltanto quelle espressamente elencate dal legislatore ed in particolare:

*i reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione* e, precisamente: i reati di corruzione per un atto d'ufficio (art. 318 c.p.), per un atto contrario ai doveri di ufficio (art. 319 c.p.), corruzione in atti

giudiziari (art. 319-ter c.p.), istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.), concussione (art. 317 c.p.), malversazione a danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 316-bis c.p.), indebita percezione di

contributi, finanziamenti o altre erogazioni da parte dello Stato o di altro ente pubblico o delle Comunità europee (art.316-ter c.p.), truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico o delle Comunità europee (art.640, co. 1, n.1, c.p.), truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.)

- frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640-ter c.p.), di cui agli articoli 24 e 25 del D.Lgs. 231/01;

*i reati c.d. di falso numerario, quali il reato di falsità in monete, in carte di pubblico credito ed in valori di bollo* (artt. 453 - 461 c.p.), di cui all'art. 25-bis del D.Lgs. 231/01;

*i reati societari*, e precisamente le false comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.), false comunicazioni sociali in danno dei soci o dei creditori (art. 2622, commi 1 e 3, c.c.), falso in prospetto (art. 2623, commi 1 e 2, c.c.), falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni della società di revisione (art. 2624, commi 1 e 2, c.c.), impedito controllo (art. 2625, co. 2, c.c.), formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.), indebita restituzione di conferimenti (art. 2626 c.c.), illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.), illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.), operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.), indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.), illecita influenza sull'assemblea (art. 2636c.c.), agiotaggio (art. 2637 c.c.), omessa comunicazione del conflitto d'interessi (art. 2629-bis c.c.), ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638, commi 1 e 2, c.c.), di cui all'art. 25-ter del D.Lgs.231/01;

*i reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal codice penale e dalle leggi speciali*, di cui all'art. 25-quater del D.Lgs.231/01;

le pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili, previsto dall'art. 25-quater-1 del D.Lgs. 231/01;

*i delitti contro la personalità individuale*, e precisamente la riduzione o mantenimento in schiavitù (art. 600 c.p.), la prostituzione minorile (art. 600-bis c.p.), la pornografia minorile (art. 600-ter c.p.), la detenzione di materiale pornografico (art. 600-quater c.p.), la pornografia virtuale (art. 600-quater.1 c.p.), le iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione (art. 600- quinquies c.p.), la tratta di persone (art. 601 c.p.), l'acquisto e alienazione di schiavi (art. 602 c.p.), previsti all'art. 25-quinquies del D.Lgs. 231/01;

*i reati di abuso di mercato*, e precisamente il reato di abuso di informazioni privilegiate e di manipolazione del mercato previsti dalla parte V, titolo I-bis, capo II del testo unico di cui al D.Lgs. 58/98, di cui all'art. 25-sexies del D.Lgs.231/01;

*alcune fattispecie di reato qualora assumano carattere "transnazionale"*, e precisamente l'associazione per delinquere (art. 416 c.p.), l'associazione di tipo mafioso (art. 416-bis c.p.), l'associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-quater del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43), l'associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre

1990, n.309), il riciclaggio (art. 648-bis c.p.), l'impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.), le attività volte a favorire l'immigrazioni clandestine (art. 12, commi 3, 3-bis, 3-ter e 5, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286), l'induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.), il favoreggiamento personale (art. 378 c.p.).

Nel 2007 si sono aggiunti e aggiunti l'art. 25-septies che tratta dei *reati di Omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime*, commessi con violazione delle norme antinforturistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro (art. 589 e 590, comma terzo cp) e l'art. 25-octies *Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita* (art. 648, 648-bis e 648-ter cp).

Nel 2009 sono stati aggiunti:

l'art. 24-ter, D.Lgs. 231/01 - Articolo aggiunto dalla L. 15 luglio 2009, n. 94, art. 2, co. 29 - che tratta di Delitti di criminalità organizzata;

l'art. 25-novies, D.Lgs. 231/01 - Articolo aggiunto dalla legge n. 99 del 23/07/09 - che tratta dei reati in materia di violazione del diritto d'autore;

il 9 Luglio 2009 il Senato ha approvato il disegno di legge 1195 B, che, tra l'altro, modifica l'art 25 bis del D. Lgs. 231/2001 ed inserisce nel medesimo Decreto l'art 25 bis. 1 - delitti contro l'industria e il commercio.

### ***Le sanzioni***

Le sanzioni previste dalla legge a carico della società in conseguenza della commissione o tentata commissione degli specifici reati sopra menzionati consistono in:

- sanzione pecuniaria fino ad un massimo di Euro 1.549.370;
- sanzioni interdittive di durata non inferiore a tre mesi e non superiore a due anni che, a loro volta, possono consistere in:
  - a) interdizione dall'esercizio dell'attività;
  - b) sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
  - c) divieto di contrarre con la pubblica amministrazione;
  - d) esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli concessi;
  - e) divieto di pubblicizzare beni o servizi;
  - f) confisca del profitto che la società ha tratto dal reato;
  - g) pubblicazione della sentenza di condanna (che può essere disposta in caso di applicazione di una sanzione interdittiva).

### ***Autori del reato***

Secondo il D.Lgs. 231/01, la società è responsabile per i reati commessi nel suo interesse o a suo vantaggio:

- da "persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dell'ente stesso" (c.d. soggetti in posizione apicale; art. 5, comma 1, lett. a), D.Lgs. 231/01);

- da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti in posizione apicale (c.d. soggetti sottoposti all'altrui direzione; art. 5, co. 1, lett. b), D.Lgs 231/01).

La società non risponde, per espressa previsione legislativa (art. 5, co. 2, D.Lgs. 231/01), se le persone indicate hanno agito nell'interesse esclusivo proprio o di terzi.

### ***L'interesse o il vantaggio per la Società***

La responsabilità sorge nell'ipotesi che la condotta illecita sia stata realizzata nell'interesse o a vantaggio della società. Dunque, non soltanto se il comportamento illecito abbia determinato un vantaggio, patrimoniale o meno, per l'ente, ma anche nell'ipotesi in cui, pur in assenza di tale concreto risultato, il fatto-reato trovi ragione nell'interesse dell'ente.

### ***L'esonero della responsabilità***

L'art. 6 del D.Lgs. 231/01 prevede che la società possa essere esonerata dalla responsabilità conseguente alla commissione dei reati indicati se prova che:

- a. l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quelli verificatisi;
- b. il compito di vigilare sul funzionamento, l'efficacia e l'osservanza dei modelli nonché di curare il loro aggiornamento è stato affidato ad un organismo interno dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo;
- c. le persone fisiche hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente i modelli di organizzazione e di gestione;
- d. non vi sia stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'Organismo di Vigilanza.

Il Gruppo Mittel si è conformato alla disciplina dettata dal Decreto Legislativo n. 231/01 adottando ed aggiornando per le società controllate un Modello 231 con l'obiettivo di prevenire la commissione dei reati previsti dal Decreto.

### ***Le Linee Guida***

Il Gruppo Mittel essendo un Gruppo la cui capo gruppo è quotata alla Borsa Italiana ha deciso di fare riferimento, per la definizione del proprio modello, a fonti diverse tra le quali:

- le Linee Guida di Confindustria
- linee guida ABI
- le Linee Guida in materia di Corporate Governance emanate dalla Borsa Italiana.

### **Requisiti generali**

#### ***Applicazione del modello 231 alle Società del Gruppo***

Il modello 231 del Gruppo Mittel è stato strutturato in modo tale da poterlo utilizzare per le Società collegate e/o controllate.

La parte generale del modello enuncia i principi e le regole generali a cui ispirarsi ferma restando l'attribuzione delle responsabilità in capo ad ogni singola società che recepirà ed emanerà il proprio Modello che sarà costituito dalla parte generale più la parte specifica

#### ***Sistema di Governance e Organismo di Vigilanza***

Si sottolinea che il Modello 231 di ogni singola Società si integra con il Modello 231 di Mittel Spa e con il Sistema di Governance definito ed attuato dal Gruppo. Sistema di Governance che prevede strumenti organizzativi e di controllo interno diretti a garantire la trasparenza dell'operato, l'esistenza di un Sistema articolato di controlli periodici e continui e la sensibilizzazione alle tematiche del controllo interno da parte di tutto il personale.

Si sottolinea inoltre, che è attribuito all'Organismo di Vigilanza della Capo Gruppo, la funzione di supporto, intesa come attività di consulenza e di coordinamento metodologico, nei confronti degli altri Organismi di Vigilanza di ogni singola Società.

#### ***Struttura del modello***

Di seguito riportiamo una descrizione generale dei documenti che costituiscono il Modello 231.

- 1 Codice Etico
- 2 Organigramma
- 3 Mansionari
- 4 Incarichi e responsabilità Società
- 5 Analisi Aree di Rischio 231
- 6 Procedure Gestionali in essere
- 7 Modello 231 - Parte Generale
- 8 Modello 231 - Parte specifica
- 9 Organismo di Vigilanza
- 10 Check List Audit Organismo di Vigilanza

#### **Definizione del Modello 231.**

##### ***La funzione del modello***

Il progetto della società è stato finalizzato a garantire la predisposizione del Modello di cui all'art. 6 D. Lgs. 231/01. La decisione di procedere all'elaborazione di un Modello 231, che si sottolinea essere una facoltà e non un obbligo, ha assunto diversi significati.

In primo luogo ha rappresentato l'assunzione di responsabilità e trasparenza nei confronti di tutte le Società del Gruppo e del mercato. Essendo la capo Gruppo quotata, deve garantire gli interessi dei propri azionisti; siano essi di maggioranza che di minoranza.

In secondo luogo ha rappresentato l'occasione per consolidare e rafforzare il proprio Sistema di Governance e svolgere un'opera di sensibilizzazione dei dipendenti e di tutti i collaboratori ai temi del controllo al fine di una prevenzione di comportamenti illeciti.

*Le fasi che hanno definito tale processo sono state:*

**Analisi e mappatura dei processi della società:** ovvero l'analisi del contesto aziendale per evidenziare i processi mediante i quali la struttura aziendale opera e si interfaccia all'interno e all'esterno;

**Identificazione dei processi sensibili:** ovvero l'analisi dei processi identificati al punto precedente al fine di evidenziare dove e secondo quali modalità si possono verificare eventi pregiudizievoli per gli obiettivi indicati dal D. Lgs. n. 231/2001. Attività condotta attraverso:

- l'esame documentale di organigrammi, verbali consigli di amministrazione, procure, disposizioni aziendali;
- interviste dirette ai responsabili di figure chiave all'interno dell'organizzazione aziendale al fine di verificare la modalità di esecuzione dei processi principali, le procedure esistenti, gli eventuali problemi riscontrati nel passato, la congruenza e coerenza delle operazioni, la separazione delle funzioni e dei poteri.

L'attività ha trovato formalizzazione in un documento chiamato Analisi area rischio 231.

**Analisi sistema di controllo esistente:** Per ciascuna attività a rischio, si è considerata l'attuale rete di controlli esistenti, valutando l'opportunità o meno di un intervento rafforzativo del controllo in essere.

Obiettivo di questa fase è stata l'analisi della prassi aziendale, al fine di identificare quale area/attività potesse essere oggetto di un comportamento illecito e metterla in relazione alla qualità del presidio in essere.

**Definizione modello:** Sulla base della situazione in essere e delle previsioni e finalità del D.Lgs. 231/2001, si sono individuate le azioni di miglioramento dell'attuale Sistema di Controllo Interno (processi e procedure) e dei requisiti organizzativi essenziali per la definizione di un modello "specifico" di organizzazione, gestione e monitoraggio ai sensi del D.Lgs.231/01.

### ***Recepimento Principi fondamentali del D. Lgd 213/2001***

La Società ha inteso recepire in maniera sostanziale le indicazioni del D. Lgs 231 garantendo:

- l'attribuzione ad un organismo di vigilanza del compito di promuovere l'attuazione efficace e corretta del Modello anche attraverso il monitoraggio dei comportamenti aziendali ed il diritto ad una informazione costante sulle attività rilevanti ai fini del D.Lgs. 231/2001;
- la messa a disposizione dell'organismo di vigilanza di risorse adeguate a supportarlo nei compiti affidatigli ed a raggiungere risultati ragionevolmente perseguibili;
- l'attività di verifica del funzionamento del Modello con conseguente aggiornamento periodico (controllo ex post);
- l'attività di sensibilizzazione e diffusione a tutti i livelli aziendali delle regole comportamentali e delle procedure istituite;
- la verificabilità e rintracciabilità di ogni operazione rilevante ai fini del D.Lgs. 231/2001;
- il rispetto del principio della separazione delle funzioni in base al quale nessuno può gestire in autonomia un intero processo;
- la definizione di poteri autorizzativi coerenti con le responsabilità assegnate;
- la comunicazione all'Organismo di Vigilanza delle informazioni rilevanti;

- l'indicazione al Controllo Interno e ai diversi Comitati di Gruppo di operare in supporto all'organismo di vigilanza al fine di una costante e periodica verifica su quelle attività che hanno una possibilità maggiore di essere oggetto di comportamenti illeciti.

## **La Diffusione Del Modello**

### *Informazione*

Ai fini dell'efficacia del Modello, è obiettivo della Società garantire al personale presente in azienda una corretta conoscenza delle procedure e delle regole di condotta adottate in attuazione dei principi di riferimento contenuti nel presente documento, con differente grado di approfondimento in relazione al diverso livello di coinvolgimento delle risorse nelle aree di attività a rischio.

Ai nuovi dipendenti, ai membri del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale all'atto dell'accettazione della proposta di assunzione/nomina, è richiesto di sottoscrivere una specifica dichiarazione di adesione al Codice Etico e di impegno all'osservanza delle procedure adottate in attuazione dei principi di riferimento del Modello.

La Società intende portare a conoscenza dei propri consulenti, collaboratori esterni e fornitori sensibili (ovvero quei fornitori che per tipologia/valore di servizio offerto all'azienda non si inquadrano in un rapporto di fornitura occasionale), con ogni mezzo ritenuto utile allo scopo, il contenuto del Codice Etico.

## **Sistema disciplinare**

### *Funzione del sistema disciplinare*

La definizione di un sistema di sanzioni ha un duplice scopo:

- a) garantire l'attuazione e il rispetto del Modello 231;
- b) soddisfare uno dei requisiti considerati essenziali dal Decreto al fine di beneficiare dell'esonero da responsabilità della società (art. 6 primo comma lettera e).

### *Destinatari del sistema*

I destinatari del sistema disciplinare sono gli amministratori, i dirigenti, i dipendenti (quadri ed impiegati), gli operai, i consulenti, i collaboratori ed i terzi in genere che abbiano rapporti contrattuali con la Società.

L'applicazione delle sanzioni tiene conto dell'inquadramento giuridico e delle disposizioni applicabili per legge in relazione alla tipologia del rapporto di lavoro del singolo soggetto.

### *Sanzioni irrogabili*

Le sanzioni irrogabili in caso di violazione delle regole del Modello sono, in ordine crescente di gravità:

- a) conservative del rapporto di lavoro:
  - biasimo inflitto verbalmente;
  - biasimo inflitto per iscritto;
  - multa non eccedente l'importo di 4 ore di retribuzione;
  - sospensione dalla retribuzione e dal servizio per un massimo di 10 giorni.

b) risolutive del rapporto di lavoro:

- licenziamento disciplinare senza preavviso e con le altre conseguenze di ragione e di legge.

#### ***Misure disciplinari nei confronti dei Dirigenti***

In caso di violazione delle disposizioni del Modello da parte del personale dirigente della Società, il presente sistema disciplinare è applicato in conformità alla legge, al relativo contratto e al CCNL applicabile.

L'irrogazione della sanzione risolutiva del rapporto è giustificabile ogni qualvolta un Dirigente della Società ponga in essere un comportamento in violazione alle regole che compongono il Modello tale da compromettere irrimediabilmente il rapporto di fiducia esistente.

#### ***Misure disciplinari nei confronti di persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione e di controllo, e nei confronti dei membri dell'Organismo di Vigilanza***

Le eventuali infrazioni e violazioni delle procedure organizzative aziendali e dei principi del Codice Etico compiute dagli Amministratori della Società verranno tempestivamente comunicate dall'Organismo di Vigilanza per la valutazione degli opportuni provvedimenti, i quali devono essere proporzionati alla gravità delle infrazioni, culminando, in caso di massima gravità, con l'esercizio dell'azione di responsabilità, prevista dagli artt. 2393 c.c., e la conseguente destituzione dalla carica.

Costituisce infrazione sanzionabile ai sensi del presente sistema disciplinare anche le ipotesi di comportamento negligente e/o imperizia da parte dei componenti del Consiglio di Amministrazione, che abbia dato luogo ad omesso controllo sull'attuazione, sul rispetto e sull'aggiornamento del Modello.

Qualora le violazioni siano poste in essere da un membro del Collegio Sindacale il procedimento disciplinare dovrà essere gestito dall'intero Consiglio di Amministrazione nella sua collegialità, sentito in ogni caso l'Organismo di Vigilanza ed il Collegio Sindacale.

I provvedimenti da adottare nei confronti dei membri dell'Organismo di Vigilanza, a fronte di comportamenti posti in essere in violazione alle regole del Modello, delle procedure aziendali, del Codice Etico e del Sistema di Governance Interno, nonché di comportamenti negligenti che abbiano dato luogo ad omesso controllo sull'attuazione, sul rispetto e sull'aggiornamento del Modello stesso, saranno di competenza dell'intero Consiglio di Amministrazione nella sua collegialità, sentito il Collegio Sindacale.

#### ***Misure nei confronti di consulenti e terzi in generale***

Qualsiasi comportamento posto in essere da consulenti, collaboratori e terzi che intrattengono rapporti con la Società, in contrasto con le regole che compongono il Modello, potrà determinare, come previsto da specifiche clausole contrattuali inserite nelle lettere di incarico, negli accordi e nei contratti, l'immediata risoluzione del rapporto contrattuale e l'eventuale richiesta di risarcimento da parte della Società, qualora da tale comportamento derivino danni concreti alla Società stessa.

## **Organismo di vigilanza**

### ***Identificazione dell'Organismo di Vigilanza***

Relativamente all'Organismo di Vigilanza (da ora OdV) il D.Lgs. 231/2001, indica che a questo, oltre ad essere dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo, deve essere affidato il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello, nonché di curarne l'aggiornamento (art. 6. 1, b) del D.Lgs. 231/2001).

L'affidamento dei compiti sopra indicati e il loro corretto ed efficace svolgimento, sono i presupposti indispensabili per l'esonero dalla responsabilità, sia che il reato sia stato commesso dai soggetti "apicali" (espressamente contemplati dall'art. 6), sia che lo abbiano commesso soggetti sottoposti all'altrui direzione (di cui all'art. 7).

In assenza di una precisa indicazione da parte del Legislatore sulla figura/ente che dovrebbe assumere la funzione di OdV, si è seguito quanto previsto dalle Linee Guida di Confindustria e dagli orientamenti giurisprudenziali in materia.

Orientamenti che suggeriscono che l'OdV sia un organismo diverso dal Consiglio di Amministrazione, caratterizzato da:

a) autonomia, indipendenza e assenza conflitti di interesse

b) professionalità

c) continuità di azione

d) onorabilità

### ***Funzioni e poteri dell'Organismo di Vigilanza***

All'Organismo di Vigilanza è affidato il compito di vigilare sull'osservanza del Modello da parte dei Dipendenti, degli Organi Sociali, dei Consulenti e dei Collaboratori esterni, sull'efficacia e adeguatezza del Modello in relazione alla struttura aziendale ed alla effettiva capacità di prevenire la commissione dei Reati e sull'opportunità di aggiornamento, laddove si riscontrino esigenze di adeguamento in relazione a mutate condizioni aziendali e/o normative.

L'OdV ha libero accesso a tutta la documentazione aziendale che ritiene rilevante e il management aziendale ha la responsabilità di fornire prontamente risposte in merito a quesiti posti dall'OdV.

E' riconosciuta la facoltà all'OdV di aprire "indagini interne" per acquisire elementi conoscitivi a seguito di comportamenti censurabili ai fini del presente Modello.

Con riferimento alla formazione del budget aziendale, l'organo dirigente dovrà approvare una dotazione adeguata di risorse finanziarie, proposta dall'OdV, della quale costui potrà disporre per ogni esigenza necessaria al corretto svolgimento dei compiti

**Regolamento dell'Organismo di Vigilanza**

L'Organismo di Vigilanza è nominato dal Consiglio di Amministrazione è un organo collegiale composto da tre membri effettivi, dei quali uno con funzioni di Presidente.

Il CdA all'atto della nomina dei membri dell'OdV, individua il Presidente.

Il Presidente ha il compito di definire il regolamento interno per il funzionamento dell'OdV.

**Parte specifica****Identificazione dei i processi sensibili**

A seguito dell'analisi dei rischi condotta ai fini del D.Lgs 231 /2001 la società ha provveduto all'identificazione dei propri processi sensibili che riguardano principalmente:

- a) le relazioni con la P.A.;
- b) i reati societari;
- c) i reati di abuso di mercato.

Si è provveduto all'analisi dei processi per ciascuna fattispecie di reato indicata dal D,Lgs 231 evidenziando le aree di potenziale criticità dell'azienda indicando quindi direttive generali di comportamento, obblighi e divieti generali.

Negli schemi che seguono sono riportate, per ciascuna fattispecie di reato indicata dal Decreto 231, le aree di potenziale criticità dell'azienda.

<b>Reati contro la Pubblica Amministrazione</b>	<b>Processo potenzialmente sensibile in Mittel SpA</b>
Malversazione a danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 316-bis c.p.);	SI
Indebita percezione di contributi, finanziamenti o altre erogazioni da parte dello Stato o di altro ente pubblico o delle Comunità europee (art.316-ter c.p.);	NO
Truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico o delle Comunità europee (art.640, comma 2, n.1, c.p.);	SI
Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.);	NO
Frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640-ter c.p.).	SI
Corruzione per un atto d'ufficio (art. 318 c.p.);	SI
Corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio (art. 319 c.p.);	SI
Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.);	SI
Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.);	SI
Concussione (art. 317 c.p.).	SI

	<b>Processo potenzialmente sensibile in Mittel SpA</b>
<b>Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione</b>	
Corruzione per un atto d'ufficio (art. 318 c.p.)	SI
Corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio (art. 319 c.p.)	SI
Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.)	SI
Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.)	SI
Concussione (art. 317 c.p.)	SI

	<b>Processo potenzialmente sensibile in Mittel SpA</b>
<b>Reati di falso numemario</b>	
Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (art. 453 c.p.);	NO
Alterazione di monete (art. 454 c.p.);	NO
Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 455 c.p.);	NO
Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede. (art. 457 c.p.);	NO
Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati. (art. 459 c.p.);	NO
Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo. (art. 460 c.p.);	NO
Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (art. 461 c.p.);	NO
Uso di valori di bollo contraffatti o alterati. (art. 464 c.p.).	NO
Delitti in materia di violazione del diritto d'autore (art. 171 legge 22/04/1941 n. 633)	NO
Delitti contro l'industria e il commercio. (art. da 513 a 517 c.p.)	SI

	<b>Processo potenzialmente sensibile in Mittel SpA</b>
<b>Reati societari</b>	
False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.);	SI
False comunicazioni sociali in danno dei soci o dei creditori (art. 2622, comma 1 e 3, c.c.);	SI
Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione (art. 2624, comma 1 e 2, c.c.);	SI
Impedito controllo (art. 2625, comma 2, c.c.);	SI
Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.);	SI
Indebita restituzione di conferimenti (art. 2626 c.c.);	SI
Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.);	SI
Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.);	SI
Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.);	SI
Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.);	NO
Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.);	SI
Aggiotaggio (art. 2637 c.c.);	SI
Omessa comunicazione del conflitto d'interessi (art. 2629-bis c.c.)	SI
Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638, comma 1 e 2, c.c.).	SI

	<b>Processo potenzialmente sensibile in Mittel SpA</b>
<b>Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico</b>	
Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal codice penale e dalle leggi speciali	NO

	<b>Processo potenzialmente sensibile in Mittel SpA</b>
<b>Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili</b>	
Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili	NO

	<b>Processo potenzialmente sensibile in Mittel SpA</b>
<b>Delitti contro la personalità individuale</b>	
Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600 c.p.);	NO
Prostituzione minorile (art. 600-bis c.p.);	NO
Pornografia minorile (art. 600-ter c.p.);	NO
Detenzione di materiale pornografico (art. 600-quater);	NO
Pornografia virtuale (art. 600-quater.1 c.p.)	NO
Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600-quinquies c.p.);	NO
Tratta di persone (art. 601 c.p.);	NO
Acquisto e alienazione di schiavi (art. 602 c.p.).	NO

	<b>Processo potenzialmente sensibile in Mittel SpA</b>
<b>Reati di abuso di mercato</b>	
Abuso di informazioni privilegiate (D.Lgs. 24.02.1998, n. 58, art. 184);	SI
Manipolazione del mercato (D.Lgs. 24.02.1998, n. 58, art. 185).	SI

	<b>Processo potenzialmente sensibile in Mittel SpA</b>
<b>Reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro</b>	
Omicidio colposo (art. 589 c.p.);	SI
Lesioni personali colpose (art. 590 c.p.).	SI

	<b>Processo potenzialmente sensibile in Mittel SpA</b>
<b>Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita</b>	
Ricettazione (art. 648 c.p.)	NO
Riciclaggio (art. 648-bis c.p.);	SI
Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.).	SI

	<b>Processo potenzialmente sensibile in Mittel SpA</b>
<b>Reati transnazionali</b>	
Associazione per delinquere (art. 416 c.p.);	NO
Associazione di tipo mafioso (art. 416-bis c.p.);	NO
Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri	NO
Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope	NO
Disposizioni contro le immigrazioni clandestine	NO
Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria	NO
Favoreggiamento personale	NO
Delitti di criminalità organizzata (rif. Art. 24 ter 231/01)	NO

	<b>Processo potenzialmente sensibile in Mittel SpA</b>
<b>Reati informatici (Art. 24 bis. Delitti informatici e trattamento illecito di dati).</b>	
Falsità in un documento informatico pubblico o avente efficacia probatoria (art. 491 bis c.p.);	NO
Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615 ter c.p.);	NO
Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615 quater c.p.);	NO
Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615 quinquies c.p.);	NO
Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617 quater c.p.);	NO
Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617 quinquies c.p.);	NO
Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635 bis c.p.);	NO
Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635 ter c.p.);	NO
Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635 quater c.p.);	NO
Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635 quinquies c.p.);	NO
Frode informatica del certificatore di firma elettronica (art. 640 quinquies c.p.)	NO

Il modello di Organizzazione, Gestione e Controllo e il Codice Etico consentono a tutti coloro che vengano a conoscenza di informazioni relative alla commissione di reati o di fatti e/o comportamenti non conformi alle regole di condotta elaborate da Mittel SpA ai sensi del D.Lgs.231/2001, di effettuare segnalazioni spontanee all'Organismo di Vigilanza. Tali segnalazioni possono essere inoltrate utilizzando l'indirizzo di posta elettronica dell'Organismo di Vigilanza **odv.mittel@mittel.it** oppure inviandole presso la sede della Società in Piazza Armando Diaz n.7 a Milano.

Agli indirizzi suindicati dovranno essere inviate soltanto segnalazioni concernenti sospette violazioni del Modello di organizzazione, gestione e controllo e/o del Codice Etico della Società.

L'Organismo di Vigilanza garantisce la massima riservatezza alle segnalazioni ricevute.

Le segnalazioni possono essere effettuate anche in forma anonima.

**Qui di seguito è riportato l'indice generale del Modello di organizzazione e controllo ex D.Lgs. 231/01 di Mittel Spa**

## **Indice**

### **PARTE GENERALE**

#### **Capitolo I. Quadro normativo**

- 1.1 Il decreto legislativo n. 231/2001
- 1.2 I reati
- 1.3 Le sanzioni
- 1.4 Autori del reato
- 1.5 L'interesse o il vantaggio per la società
- 1.6 L'esonero dalla responsabilità
- 1.7 Le Linee Guida di Confindustria

#### **Capitolo II. Requisiti generali**

- 2.1 Applicazione del modello alle Società del Gruppo Mittel
- 2.2 Sistema di Governance e Organismo di Vigilanza
- 2.3 Struttura del Modello
- 2.4 Relazione tra Modello 231 e Codice Etico

#### **Capitolo III. Definizione del modello**

- 3.1 La funzione del Modello
- 3.1 Principi ed elementi ispiratori
- 3.2 Recepimento principi fondamentali del D. Lgd 213/2001
- 3.3 Delibera di adozione

#### **Capitolo IV. Diffusione del Modello**

- 4.1 Formazione e informazione ai Dipendenti
- 4.2 Informazione ai Dirigenti
- 4.3 Informazione agli Amministratori e Sindaci
- 4.4 Informazione ai Consulenti e Collaboratori Esterni

#### **Capitolo V. Sistema disciplinare**

- 5.1 Funzione del sistema disciplinare
- 5.2 Destinatari del sistema
- 5.3 Sanzioni irrogabili
- 5.4 Valutazione violazione
- 5.5 Procedura di accertamento

5.6 Misure nei confronti dei Dirigenti

5.7 Misure disciplinari nei confronti di persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione e di controllo, e nei confronti dei membri dell'Organismo di Vigilanza

5.8 Misure nei confronti di consulenti e terzi in generale

## **Capitolo VI. Organismo di Vigilanza**

6.1 Identificazione dell'Organismo di Vigilanza

6.2 Nomina e revoca organismo di vigilanza

6.3 Funzioni e poteri dell'Organismo di Vigilanza

6.4 Regolamento Organismo di Vigilanza

6.5 Reporting dell'Organismo di Vigilanza verso il vertice aziendale

6.6 Flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza

6.7 Archiviazione documentazione

## **PARTE SPECIFICA**

### **Capitolo VII. Identificazione dei i processi sensibili**

*7.1 Matrice processi sensibili*

*7.2 Analisi processi*

*7.3 Direttive generali di comportamento*

NB: 7.1-7.2-7.3 Ripetuti per tutte le fattispecie di reato

### **Capitolo VIII. Gestione e controllo attività specifiche**

8.1 Premessa

8.2 Governance di Gruppo e presidi di controllo in relazione ai reati 231

8.3 Comitati Capo Gruppo

8.4 Partecipazioni del Gruppo

8.5 Relazioni di service

8.6 Organigramma Società

8.7 Mansionario Uffici Società

8.8 Incarichi e responsabilità

8.9 Analisi Aree di Rischio 231

### **Capitolo IX. Allegati**